



Ancona,

26 SET 2018

**Ministero per i beni
e le attività culturali**
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO,
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell' art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Al Comune di Acquasanta Terme
Ufficio Tecnico – Servizio Paesaggistico
Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Caucci
P.zza XX Settembre n. 12 (sede temporanea Parco Rio)
63095 Acquasanta Terme AP
PEC: comune.acquasantaterme@anutel.it

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o il Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche
Via Birarelli n. 39 - 60121 Ancona AN
PEO: sr-mar.corepactu@beniculturali.it

Prot. N. 0018553 Allegati _____
Class. 34.19.10 Fasc. 3.1

Risposta al foglio del 30/07/2018 N. 0011864
Prot. Sabap del 02/08/2018 N. 0015279

OGGETTO: ACQUASANTA TERME (AP) – Località San Pietro di Cagnano.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, inerenti la realizzazione di una massicciata in blocchi di travertino sulla Strada Provinciale S.P. 7 “Boscomartese”.

Catastralmente distinto al N.C.E.U./N.C.T. al Foglio 48, Particelle 83-84-85-179-64-65-181.

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii.
Tutela ex art. 136, per effetto di: D.M. 14/06/1971 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Acquasanta Terme, integrato dal D.M. 31/07/1985; b) D.M. 31/07/1985 Galassino - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle del Tronto e del Fluvione, ricadente anche nel Comune di Acquasanta Terme (AP). Tutela ex art. 142, comma 1, lett. c).

Richiedente: Antonelli Umberto

Responsabile del procedimento (ex Legge n. 241/1990, artt. 5 e 6): Arch. Domenico Cardamone

In riscontro alla richiesta pervenuta il 30/07/2018 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 02/08/2018 al n. 0015279, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento in oggetto, data per verificata dall'Amministrazione Comunale la legittimità della preesistenza, si comunica quanto appresso specificato;
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e ss.mm.ii.; **Visto** il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che le opere in questione rientrano nella fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-ter e all'art. 167, comma 4 del Codice;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta;

Preso atto che le opere, realizzate in assenza di titolo, consistono in opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, inerenti la realizzazione di una massicciata in blocchi di travertino sulla Strada Provinciale S.P. 7 “Boscomartese”, disestata a seguito di smottamento;

Considerato che l'area, su cui insiste l'opera prevista, è caratterizzata da territorio agricolo in ambito di versante, ricadente nel Comune di Acquasanta Terme (AP), vincolato paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

Considerati i vincoli di tutela paesaggistica che insistono sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusta: a) D.M. 14/06/1971 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Acquasanta Terme, che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: “La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per il rilevante valore panoramico e paesaggistico – costituito dalla suggestiva Vallata del Tronto, dai Monti di Macera della Morte, Monte Calvo, Monte Ceresa ed altri – determina un insieme di quadri naturali di particolare bellezza, comprendenti numerosi centri storici e pubblicamente godibili dalle strade che attraversano la località”, integrato dal D.M. 31/07/1985; b) D.M. 31/07/1985 Galassino - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle del Tronto e del Fluvione, ricadente anche nel Comune di Venarotta (AP), che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: “Una più ampia zona comprendente il



*Ministero per i beni
e le attività culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

territorio della Valle del Tronto e del Fluvione, ricadente anche nel Comune di Acquasanta Terme (AP), riveste notevole interesse, perché tale zona è caratterizzata dalla percezione costante dei contermini Monti Sibillini e dei Monti Macera della Morte (omissis) e presenta una notevole antropizzazione dei versanti. Gli insediamenti diffusi su quest'area collinare rappresentano unità inscindibili del contesto territoriale, in quanto, per la conformazione del territorio, l'uomo ha generato gli insediamenti e questi, a loro volta, hanno condotto alla ridefinizione dello spazio in un reciproco rapporto visuale";

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, insistente sull'area in oggetto *ope legis ex art. 142, comma 1, lett. c)* del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito;

Considerato che il Funzionario Responsabile di codesta Amministrazione ha verificato la sussistenza delle condizioni per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e la conformità dei lavori a quanto previsto e assentito dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

Verificato che le opere di cui sopra non hanno sostanzialmente apportato variazioni evidenti all'apprezzamento dello stesso rispetto al contesto, non arrecando dunque particolari modificazioni allo stato dei luoghi e quindi non alterando i caratteri propri del paesaggio soggetto a tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza,

ESPRIME

parere favorevole all'accertamento della **compatibilità paesaggistica**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 167, comma 5 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Prima di un eventuale rilascio della compatibilità paesaggistica, codesto Ente vorrà, nell'esercizio delle proprie competenze, verificare che i lavori eseguiti rispondano effettivamente a quanto dichiarato negli elaborati trasmessi, nonché successivamente applicare le sanzioni previste dalla legge per il caso in questione.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione pervenuta tramite P.E.C..

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Arch. Carlo Birrozzi

Arch. D. Cardamone/fc

25/09/2018

